

**PROCEDURA APERTA**

**PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER MEDICAZIONE PER LE ESIGENZE DELLE UU. OO. DEI PP. OO. DELL'ASL PESCARA" MEDIANTE SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO**

**CIG 590987357A**

**SCADENZA 11/11/2014**

**SCADENZA TERMINE PER RICHIESTA DI CHIARIMENT: 28/10/2014**

**G.U.R.I. n. 102 del giorno 08/09/2014.**

**U.O. C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI:**

**Responsabile unico del procedimento Dr.ssa Tiziana Fulvia Petrella**

**Tel.085 4253018**

**Tiziana.petrella@ausl.pe.it**

**CHIARIMENTI 1.0**

**QUESITO N. 1. Distribuzione punteggio di valutazione prezzo/qualità**

Il "capitolato speciale" all'articolo 15, pagina 13 e 14 indica 40 come valore massimo del punteggio prezzo e 60 come valore massimo del punteggio qualità.

Tuttavia nell'allegato A, per i lotti soggetti a valutazione di qualità viene indicato 70 come punteggio massimo per la qualità.

Si prega di indicare i valori corretti.

**RISPOSTA. NEL CAPITOLATO SPECIALE I VALORI INDICATI COSTITUISCONO MERI REFUSI. LA DISTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI E' ESCLUSIVAMENTE QUELLA RIPORTATA NELL'ALLEGATO A, OVVERO 70 (ALLA QUALITA') E 30 (AL RIBASSO SUL PREZZO A BASE D'ASTA)**

**QUESITO N.2. Incongruenze numerazione / denominazione lotti.**

Si segnalano alcune incongruenze tra l'indicazione e denominazione dei lotti nell'allegato A e quanto indicato nell'allegato B. In dettaglio l'allegato B elenca i lotti 12A e 12B, che non compaiono nell'allegato A. I lotti susseguenti sono quindi numerati in modo differente tra i due documenti.

Questo comporta confusione anche nell'identificazione dei lotti esenti da valutazione di qualità. Infatti all'articolo 15 del capitolato speciale si indicano come il 5 e il 15 come lotti assegnati al minor prezzo appare quindi ambigua la individuazione del lotto n. 15.

**RISPOSTA. LA NUMERAZIONE CORRETTA E' QUELLA RIPORTATA NELL'ALLEGATO A, UNITAMENTE AI CRITERI DI VALUTAZIONE IVI PREVISTI E, PER I LOTTI 1 E 14, PREVEDONO IL CRITERIO DI VALUTAZIONE AL MINOR PREZZO.**

**L'ALLEGATO B SARA' PERTANTO, RIPUBBLICATO CON LA CORRETTA NUMERAZIONE DEI LOTTI.**

**RISULTA INVECE, CORRETTA LA PREVISIONE DELL'ART. 15 DEL CAPITOLATO, CHE RIPORTA:**

***"Per i lotti 5 e 14, al prezzo più basso, previa verifica di conformità alle specifiche tecniche riportate***

***nell'Allegato A e prova della campionatura presentata".***

## **CHIARIMENTI 2.0**

**LOTTO 15: RETTIFICA BASE D'ASTA:**

Si segnala che l'importo triennale a base d'asta del lotto 15 è pari ad € 450.000,00 (anzichè 45.000,00).

Conseguentemente, il valore dell'accordo quadro risulta pari ad € 4.702.800,00 (iva esclusa), anzichè 4.297.800,00.

Conseguentemente, vengono ripubblicati:

- **Il capitolato special (Rev. 1)**
- **Lo schema di offerta economica (Rev. 1),**
- **L'Allegato B (Rev. 2).**

## **CHIARIMENTI 3.0**

**QUESITO N. 3. Lotto 10 – Medicazione in schiuma di poliuretano assorbente con bordi adesivi.**

Domanda: Chiediamo cortesemente se i formati richiesti nell'allegato A si riferiscono all'area estesa della medicazione o al tampone interno?

## **RISPOSTA**

**I formati richiesti nel lotto 10 si riferiscono all'area di tutta la medicazione tanto è vero che tra i requisiti tecnici da valutare compare "area attiva(tampone) rispetto alla superficie totale".**

**QUESITO N. 4 - Per il lotto n. 9 si richiede nelle caratteristiche tecniche lo strato di contatto in silicone.**

E' possibile sapere che vantaggio si avrebbe e perché dal momento che le schiume di poliuretano senza bordo adesivo già garantiscono una non aderenza in fase di rimozione della medicazione e quindi lo strato di contatto in silicone risulterebbe superfluo?

## **RISPOSTA**

**Si fa presente per il lotto 9 non è stato richiesto uno strato di contatto in silicone bensì UNO SPECIFICO STRATO DI CONTATTO ATRAUMATICO E AUTOADERENTE DA PORRE A CONTATTO CON LA LESIONE. La presenza dello strato di contatto in silicone è stata inserita tra i parametri di valutazione. La presenza di uno specifico strato di contatto atraumatico ha la funzione di minimizzare il trauma della ferita e della cute perilesionale.**

**QUESITO N.5**

**1) si richiede conferma che si tratti di un accordo quadro ad aggiudicatario unico.**

## **RISPOSTA**

**L'APPALTO HA PER oggetto la sottoscrizione di un accordo quadro con più operatori, uno per ciascun lotto di gara.**

**QUESITO N. 6**

**2) Lo schema d'offerta e l'Allegato B presentano una differente numerazione dei lotti, a partire dal lotto 12 in poi.**

Si richiede quale numerazione è da ritenersi corretta.

## **RISPOSTA.**

### **CON LA PUBBLICAZIONE DELL'ALLEGATO B REV. 2, IL DISALLINEAMENTO È STATO ELIMINATO QUESITO N. 7**

Lotto n. 19 "MEDICAZIONE IN IDROFIBRA CON ARGENTO".

Nei requisiti tecnici da valutare, indicati all'interno dell'Allegato A, risulta anche la "Quantità di argento rilasciato nelle prime 24 ore espressa in ppm (da scheda tecnica)", alla quale possono essere attribuiti 20 punti.

Si fa presente che la valutazione di tale parametro non è significativa al fine della valutazione della capacità antibatterica, visto che nelle medicazioni in Idrofibra, l'argento ionico esplica la sua attività all'interno della medicazione ed esattamente nelle fibre dentro le quali vengono assorbiti i batteri presenti nell'essudato. Infatti, la quantità di argento rilasciata all'interno della lesione è trascurabile ai fini dell'efficacia dell'azione antibatterica della medicazione stessa.

La quantità di argento ionico attiva all'interno della lesione è sempre limitata ed è indipendente dall'argento contenuto all'interno della medicazione; l'argento in eccesso precipita come cloruro di argento AgCl ed a contatto con la lesione potrebbe risultare citotossico.

Studi recenti sulle lesioni croniche complesse hanno evidenziato all'interno di queste la presenza di "Biofilm", che protegge i microrganismi responsabili dell'infezione dall'azione del sistema immunitario del paziente e dagli antisettici ed antibiotici, cronicizzando lo stato infiammatorio ed impedendo di fatto la guarigione.

Ai fini della valutazione dell'attività antibatterica di una medicazione in idrofibra con argento è più opportuno valutare la velocità di disponibilità e l'efficacia dell'argento sull'eliminazione del "Biofilm" piuttosto che la quantità di argento rilasciata nelle prime 24 ore.

## **RISPOSTA**

***IL PARAMETRO "QUANTITÀ DI ARGENTO RILASCIATO NELLE PRIME 24 ORE ESPRESSA IN PPM (DA SCHEDA TECNICA)" TRA I CRITERI DI VALUTAZIONE DEL LOTTO N. 19 VIENE SOSTITUITO CON:***

***"CAPACITÀ DI ABBATTIMENTO DELLA CARICA BATTERICA/BIOFILM"***

**QUESITO N. 8.**

in merito alla procedura in oggetto, lotto 21 “MEDICAZIONE STERILE A RILASCIO PROLUNGATO DI ARGENTO”, si chiede cortesemente se è possibile specificare il supporto della medicazione richiesta.

**RISPOSTA:**

Non è stato specificato il tipo di substrato inerente la medicazione di che trattasi (lotto 21) al fine di lasciare alle ditte partecipanti ampia discrezionalità in merito.

Nel contempo si specifica che tale medicazione deve essere senza bordi adesivi.

**QUESITO N. 9.**

Con la presente siamo a chiedere chiarimenti riguardanti campionatura da presentare. Il “CAPITOLATO SPECIALE” all'art 15 pag. 12, per i lotti 5 e 14 indica, tra i criteri di aggiudicazione, prova della campionatura presentata mentre, per tutti i restanti lotti, vengono indicati come criteri di aggiudicazione solo offerta economicamente più vantaggiosa e verifica conformità specifiche tecniche. Tuttavia, sempre nel suddetto capitolato speciale, all'Art 68(campionatura) pag 36, si fa riferimento ad una campionatura di 5 pezzi da presentare per OGNI progressivo al fine della determinazione del punteggio qualità. Si chiede cortese conferma dei lotti per i quali è necessario presentare campionatura

**RISPOSTA.**

**SI CONFERMA CHE DOVRÀ ESSERE PRESENTATA CAMPIONATURA DI 5 PEZZI DA PRESENTARE PER OGNI PROGRESSIVO.**

**QUESITO N. 10**

con riferimento alla procedura in oggetto, ed a quanto richiesto al CAPO IV – Art. 22 – Busta A – Punto 5. “Ricevuta attestante l’avvenuta costituzione del deposito cauzionale provvisorio...deve avere validità di 180 giorni...”, siamo a richiedere quale validità deve avere la fidejussione, in quanto nella Parte IV – Capo I – Art. 34 (Cauzione provvisoria) citate: “ La garanzia deve avere validità per almeno duecentosettanta giorni....”.

**RISPOSTA. SI PRECISA CHE LA DURATA DELLA CAUZIONE PROVVISORIA DOVRA’ ESSERE PARI A 180 GG, COME RIPORTATO NEL BANDO DI GARA PUBBLICATO SU GURI E GUCE.**

### **QUESITO N. 11**

Con riferimento al Capitolato speciale d'appalto – Parte IX – Capo I – Art. 68 – Campionatura – citate: "I campioni dovranno possedere lo stesso confezionamento, etichetta ed eventuale foglietto illustrativo del prodotto che sarà consegnato in caso di aggiudicazione".

Chiediamo se, in assenza di confezionamento secondario originale, sia possibile inviare una copia stampata esattamente fedele e da cui si evincano, esattamente e nella totalità, le informazioni presenti sul confezionamento secondario originale.

**RISPOSTA:**

**VIENE ACCETTATA LA MODALITA' PROPOSTA.**

### **QUESITO N. 12**

Capitolato Speciale - Capo II - Oggetto dell'appalto Art. 5.1 (periodo di prova) Scrivete "L'Azienda si riserva un periodo di prova di quattro mesi....."

Disciplinare Tecnico - Art. 70 (periodo di prova) Scrivete " Per i primi tre mesi l'aggiudicazione della fornitura si intenderà a titolo di prova....."

Domanda : Il periodo di prova è di tre o quattro mesi?

**RISPOSTA:**

**IL PERIODO DI PROVA SARA' PARI A MESI TRE**

### **QUESITO N. 13**

Capitolato Speciale - Capo IV - Modalità di compilazione dell'offerta

Busta B) - Documentazione tecnico organizzativa

Punto 13 - Scrivete....."Si rammenta che nel caso in cui la Ditta non offre almeno l'80% del numero delle voci

che compongono ciascun lotto.....a meno che la Ditta non produca:....." Domanda: Tale capoverso è da intendersi un refuso?

Se così non fosse, cosa dobbiamo produrre?

## RISPOSTA

### TRATTASI DI REFUSO. I LOTTI SI INTENDONO A PARTECIPAZIONE INTEGRALE

#### **QUESITO N. 14**

LOTTO N. 19 “Medicazione in idrofibra con argento”. Con riferimento al Quesito n. 7– Requisiti tecnici da valutare (Allegato A) – ed alla risposta pubblicata rispetto tale quesito, si chiede di eliminare il riferimento “attività vs biofilm” e di lasciare solo “riferimento vs carica batterica” in quanto l’abbattimento della carica batterica risulta essere il requisito fondamentale per le medicazioni antimicrobiche. Inoltre sarebbe comunque difficile valutare in maniera oggettiva l’azione antibatterica dell’argento o di altre sostanze sul BIOFILM poiché gli studi sono fatti in vitro e utilizzano esclusivamente BIOFILM artificiale. Inoltre l’attribuzione di un punteggio qualitativo inerente attività su biofilm identifica un’attività specifica in scheda tecnica di una sola azienda, avvantaggiando così un parametro di una sola ditta.

**RISPOSTA. SI ACCOGLIE L’OSSERVAZIONE E, ARETTIFICA DI QUANTO RIPORTATO NEI DOCUMENTI DI GARA, SI COMUNICA CHE, RELATIVAMENTE AL LOTTO N. 19, I REQUISITI OGGETTO DI VALUTAZIONE SARANNO I SEGUENTI**

#### **REQUISITI TECNICI DA VALUTARE:**

<b>CAPACITÀ DI ASSORBIMENTO (DA SCHEDA TECNICA)</b>	<b>MAX 25 PUNTI</b>
<b>INTEGRITÀ ALLA RIMOZIONE</b>	<b>MAX 25 PUNTI</b>
<b>CAPACITA’ ABBATTIMENTO CARICA BATTERICA</b>	<b>MAX 20 PUNTI</b>
<b>TOTALE</b>	<b>70 PUNTI</b>

**QUESITO N. 15**

All'art. 2 del Capitolato Speciale d'Appalto citate l'art. 39 del DL. 90/2014 relativamente all'obbligo del concorrente, in favore della stazione appaltante, del pagamento di una sanzione pecuniaria a fronte di incompletezza e/o irregolarità della documentazione presentata , il cui versamento deve essere garantito dalla cauzione provvisoria.

Chiediamo cortesemente conferma in merito all'eventuale presentazione di cauzione, separata da quella prevista ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs. 163/2006, del valore corrispondente all'1 per mille del valore del lotto o dei lotti di partecipazione.

**RISPOSTA. SI PRECISA E CONFERMA CHE:**

*Si applica l'art. 39 del DL 90/2014, per il quale la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2, ovvero in ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara.*

*In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo il concorrente è escluso dalla gara.*

*Nei casi di irregolarità non essenziali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione.*

*Non sono soggette a regolarizzazione e, pertanto, comportano esclusione, gli inadempimenti del concorrente tali da rendere l'offerta irricevibile, quali la presentazione fuori termine, la non integrità del plico tale da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte, la mancata sottoscrizione dell'offerta o l'incertezza sul contenuto e provenienza dell'offerta, l'apposizione di termini o condizioni all'offerta, offerte alternative o incomplete.*

*Analogamente, non è suscettibile di regolarizzazione l'offerta tecnica o l'offerta economica e gli elementi loro componenti*

*La misura della sanzione ivi prevista è fissata all'1 per mille del valore DE/I LOTTO/I DI PARTECIPAZIONE.*

**A TITOLO DI GARANZIA PER IL PAGAMENTO DI TALE SANZIONE, LE DITTE CONCORRENTI DOVRANNO PRESENTARE UNA FIDEJUSSIONE BANCARIA O ASSEGNO CIRCOLARE, A FAVORE DELL'AZIENDA SANITARIA DI PESCARA, DI IMPORTO CORRISPONDENTE, DA INSERIRE ALL'INTERNO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.**

#### **QUESITO N. 16**

All'art. 16 del Capitolato Speciale d'Appalto indicate i requisiti richiesti ai fini dell'ammissibilità alla gara. In particolare chiediamo se è corretto interpretare il suddetto articolo come segue:

- a) A dimostrazione dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale, la presentazione della dichiarazione di cui agli allegati

- "D" ed "E" al capitolato speciale;
- b) A dimostrazione dei requisiti di capacità economica e finanziaria, la presentazione delle referenze bancarie

Mentre relativamente al possesso dei requisiti di idoneità tecnica, chiediamo se è sufficiente presentare la campionatura e la documentazione tecnica prevista in capitolato, o se è necessario predisporre ulteriore documentazione.

**RISPOSTA. SI CONFERMA**

**QUESITO N. 17**

Si chiede conferma della presenza di un unico CIG da pagare a fronte dell'intera gara senza, pertanto alcuna suddivisione in lotti distinti.

**RISPOSTA. SI CONFERMA**

**QUESITO N. 18**

Si segnala che il sistema avcpass RICHIEDE DI INSERIRE IMMEDIATAMENTE ILE CERTIFICAZIONI RELATIVE AI REQUISITI DI CAPACITA' GENERALE E SPECIALE RICHIESTI DA CODESTA STAZIIONE APPALTANTE. SI CHIEDONO CHIARIMENTI

**RISPOSTA: SI SEGNALE CHE TALE SITUAZIONE, DERIVANTE UNICAMENTE DA UN ERRORE DI COMPILAZIONE DELLA SCHEDA AVCPASS DA PARTE DI QUESTA STAZIONE APPALTANTE, E' IN VIA DI CORREZIONE.**

**SI CONFERMA, AD OGNI BUON CONTO, CHE, AL CONTRARIO DEI REQUISITI DI CAPACITA' GENERALE, LE REFERENZE BANCARIE DOVRANNO ESSERE IMMEDIATAMENTE INSERITE NEL SISTEMA AVCPASS. TALI REFERENZE DOVRANNO EVIDENZIARE IN FORMA SCRITTA LA PROVENIENZA CERTA DALL'ISTITUTO FINANZIARIO (IN TERMINI ASSMILABILI ALLA C.D. "CARTA INTESTATA"), SOTTOSCRITTO DA SOGGETTI ABILITATI CON FIRMA DIGITALE.**

**IN ALTERNATIVA, LE DITTE CONCORRENTI POTRANNO INSERIRE I DICUMENTO "ORIGINALI" ALL'INTERNO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.**

**QUESITO N. 19**

il Capitolato Speciale a pagina 7, Art. 4 dice ,L'accordo quadro non fissa, per ciascun lotto, i quantitativi di fornitura- che restano dipendenti esclusivamente dalle esigenze delle strutture sanitarie utilizzatrici - ma solo, per ciascun lotto di fornitura, il loro prezzo e tipologia", l'art. 6 pag. 8 dice ,L'amministrazione, tuttavia, non assume alcun impegno a raggiungere tale importo né a raggiungere alcun valore minimo che, pertanto, potrà essere anche pari zero" . L'art. 69 a pagina 37 dice ,Tali quantità sono da considerarsi orientative e potranno variare del 20% in più o in meno, in relazione alle effettive necessità, senza che

perciò il fornitore abbia a pretendere variazioni del prezzo offerto" . Si prega di chiarire se le quantità in gara posso subire variazioni di +- 20% o se sono puramente indicative e quindi gli effettivi acquisti potrebbero anche essere zero.

**RISPOSTA. LE AFFERMAZIONI NON SONO IN CONTRADDIZIONE, LA VARIABILITA' DEL 20%, IN PIU' O IN MENO, INDICA SOLTANTO L'AMBITO ENTRO IL QUALE IL FORNITORE E' TENUTO A MANTENERE FERMI I PREZZI PROPOSTI E AGGIUDICATI.**

#### **QUESITO N. 19**

il capitolato a pag. 21 punto 13 dice:" Si rammenta che nel caso in cui la Ditta non offra almeno l'80% del numero delle voci che compongono ciascun lotto di gara - con arrotondamento al numero intero superiore- si procederà alla sua esclusione, a meno che la Ditta non produca :....." Si prega di precisare se tale affermazione è un refuso o meno. Non essendoci infatti nessun lotto di gara con più di 4 misure, questa clausola sembrerebbe ribadire che bisogna offrire tutte le misure richieste. Diversamente si prega di specificare se per i lotti ove sono richieste 4 misure sia sufficiente offrirne 3.

**RISPOSTA. VEDASI RISPOSTA A QUESITO N. 13**

#### **Quesito n 20**

Relativamente al lotto 8, fermo restando la sovrapponibilità delle altre caratteristiche si chiede conferma della possibilità di offrire medicazione in fibre di cellulosa con analoghe indicazioni e caratteristiche funzionali.

**RISPOSTA IN TAL CASO, LA DITTA DOVRÀ ORESENTARE LA DICHIARAZIONE IN MERITO ALLA EQUIVALENZA PRESTAZIONALE E CIOÈ CHE LE SOLUZIONI PROPOSTE OTTEMPERINO IN MANIERA EQUIVALENTE AI REQUISITI DEFINITI DALLE SPECIFICHE TECNICHE (D.LGS. 163/2006 ART. 68 C. 4), DI CUI AL PUNTO 18 DELL'ELEBCO DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA.**

#### **Quesito n 21**

Il capitolato a pag. 10 Art. 13 Caratteristiche generali dice ,Tutti i prodotti devono essere esenti da lattice, monouso, sterile, senza rilascio di ftalati, in confezione singola tipo peel open", sul lotto 14 sin indica però "Medicazione non sterile in poliuretano ...." . Si prega di confermare che la medicazione richiesta è non sterile.

**RISPOSTA: PREVALE, QUANTO RIPORTATO NELL'ALLEGATO A IN CASO DI DIFFORMITA CON QUANTO RIPORTATO NEL CAPITOLATO.**

#### **Quesito n 22**

Relativamente al lotto 14 si chiede conferma che, essendo non contemplato alcun parametro di qualità, trattandosi di medicazione espressamente dedicata a lesioni "profonde o cavitare" e, pertanto per antonomasia, nella quasi totalità dei casi con elevata carica batterica, sia implicitamente richiesto il requisito d'indicazione d'uso del dispositivo su ferita infetta, senza dover ricorrere all'uso concomitante di altra medicazione con capacità antisettica.

**RISPOSTA: SI CONFERMA CHE IL DISPOSITIVO DOVRA' AVERE LA DESTINAZIONE D'USO SU FERITA INFETTA.**

#### **QUESITO N. 23**

il capitolato a pag. 22 dice „La busta C) – Offerta economica- sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, dovrà ESSERE CONTENUTA IN UNA BUSTA sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura". Si prega di precisare se si tratta di refuso o se effettivamente si chiede che la busta dell'offerta economica sia doppia (una busta dentro un'altra) in tal caso specificare se l'etichetta presente su queste buste debba essere uguale o meno.

**RISPOSTA; SI CONFERMA CHE E' L'OFFERTA ECONOMICA A DOVER ESSERE CONTENUTA NELLA BUSTA SPECIFICA**

#### **QUESITO N. 24**

Il capitolato a pag. 16 dice "4. Sui plichi dovrà altresì essere incollato il codice a barre presente sul documento "PASSOE" rilasciato dal servizio AVCPASS." Si prega di chiarire se il codice a barre in questione deve essere incollato solo sulla busta esterna o su tutte le buste componenti il plico di gara.

**RISPOSTA: IL CODICE A BARRE DOVRA' ESSERE INCOLLATO SOLTANTO SUL PLICO ESTERNO**

#### **QUESITO N. 25**

1 - Con riferimento alle risposte pubblicate in merito ai quesiti n. 7 e n. 14 inerenti ai requisiti tecnici da valutare per una medicazione contenente argento, si richiede, per le medesime ragioni già esposte, che anche per il lotto 21 "medicazione sterile a rilascio prolungato di argento" il requisito "quantità di argento rilasciato nelle prime 24 ore (da scheda tecnica) espresso in ppm"

venga sostituito con "capacità di abbattimento della carica batterica", costituendo, quest'ultima, una caratteristica tecnica fondamentale per questo tipo di medicazione.

**RISPOSTA. SI ACCOGLIE LA MODIFICA**

#### **QUESITO N. 26**

2 - Unità di misura MVTR: la norma EN 13726-2:2002 al punto 3.2.4.1 stabilisce che il dato riferito alla permeabilità al vapore d'acqua (MVTR) sia espresso in g/m<sup>2</sup>·24h. Si richiede pertanto di poter fornire il dato, laddove da Voi richiesto, secondo questa unità di misura.

**RISPOSTA: SI CONFERMA CHE L'UNITA' DI MISURA DI ESPRESSIONE DEL PARAMETRO MVTR è g/m<sup>2</sup>/24h**